

Regolamento  
Organismo di Vigilanza  
ex D. Lgs. 231/2001



**FONDAZIONE GUERINI - FRIGERIO ONLUS  
PER LA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE**

*Residenze Sanitario Assistenziali  
Centro Diurno Integrato - Servizi per anziani*

Approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta 21.12.2012 verbale n. 05

Via V. Gambara, 20 – 25034 Orzinuovi (Bs) - Tel. 030.9949706 r.a. – Fax 030.9949740

Posta elettronica [fondazione@guerinifrigerio.it](mailto:fondazione@guerinifrigerio.it) - C.F. 86000210178 – P.I. 00726090988



Regolamento dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001

## Regolamento Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001

---

Rev.	Data	Redazione	Verifica	Approvazione	Descrizione
00	21/12/2012	Gruppo di Lavoro	RGQ/RSG	Cda 21/12/2012 verbale n. 05	Prima emissione



## Regolamento dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001

### INDICE

1	SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE .....	4
2	NOMINA E COMPOSIZIONE .....	4
3	REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E DI ONORABILITÀ .....	4
4	CAUSE D'INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ .....	5
5	DURATA IN CARICA .....	6
6	CESSAZIONE DALL'INCARICO .....	6
7	COMPITI DELL'ODV .....	7
8	POTERI DELL'ODV .....	8
9	OBBLIGHI DI INFORMAZIONE VERSO L'ODV .....	8
10	RIPORTO INFORMATIVO ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO .....	9
11	RIUNIONI PERIODICHE.....	10
12	VERBALIZZAZIONE DELLE RIUNIONI .....	10
13	VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI .....	10
14	REGOLAMENTO DELL'ODV .....	11
15	RESPONSABILITÀ .....	11
16	RISORSE FINANZIARIE DELL'ORGANISMO .....	11
17	MODIFICHE AL REGOLAMENTO .....	11



## Regolamento dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001

### 1 SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

È istituito presso la Fondazione Guerini - Frigerio Onlus per la bassa bresciana occidentale (di seguito anche "Fondazione" o "Ente") un Organo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito "OdV") in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza ed all'osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito "Modello") adottato dalla Fondazione con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2012, in applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della L. n. 300/2000*".

### 2 NOMINA E COMPOSIZIONE

L'OdV della Fondazione è un organo composto da un minimo di uno (c.d. OdV monocratico) ad un massimo di tre membri (c.d. OdV collegiale) nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Tale soluzione, che colloca l'Organismo di Vigilanza in posizione particolarmente elevata, è stata giudicata idonea in quanto:

- consente un collegamento diretto con il vertice dell'Ente;
- garantisce l'autonomia e l'indipendenza della quale l'Organismo di Vigilanza deve necessariamente disporre.

Qualora l'OdV sia di tipo collegiale, il Consiglio di Amministrazione provvede, altresì, a nominare il Presidente dell'OdV con il compito di provvedere all'espletamento delle formalità relative alla convocazione, alla fissazione degli argomenti da trattare e allo svolgimento delle riunioni collegiali. Se non vi abbia provveduto il Consiglio di Amministrazione, l'Organismo collegiale elegge tra i propri membri un Presidente. Le funzioni di Segretario dell'OdV sono assicurate da uno dei componenti dello stesso Organismo della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può riconoscere emolumenti ai membri dell'Organismo di Vigilanza; tali emolumenti devono essere stabiliti nell'atto di nomina.

La nomina dell'OdV, da parte del Consiglio di Amministrazione, deve essere resa nota a ciascun componente nominato e da questi formalmente accettata, anche verbalmente nel corso della riunione in cui viene conferito l'incarico. L'avvenuto conferimento dell'incarico sarà, successivamente, formalmente comunicato da parte del Consiglio di Amministrazione a tutti i livelli dell'Ente, mediante la circolarizzazione di un comunicato interno che illustri poteri, compiti, responsabilità dell'OdV, nonché le finalità della sua costituzione.

### 3 REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E DI ONORABILITÀ

Ciascun componente dell'OdV deve avere un profilo professionale e personale che non pregiudichi l'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della condotta.

Ogni membro dell'OdV è nominato in base a criteri di professionalità, esperienza, autorevolezza e specifiche qualità tecniche rilevabili dal *curriculum* professionale; qualora l'OdV sia di tipo collegiale, almeno due dei membri dell'OdV sono esperti in discipline di conduzione aziendale-sanitaria e/o in materie economico-giuridiche.



## Regolamento dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001

E' necessario che l'OdV, nel suo complesso, sia dotato delle seguenti competenze:

- conoscenza dell'organizzazione e dei principali processi societari tipici del settore in cui la Fondazione opera;
- conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato;
- capacità di individuazione e valutazione degli impatti, discendenti dal contesto normativo di riferimento, sulla realtà dell'Ente;
- conoscenza delle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva" e "consulenziale".

Qualora taluno dei requisiti sopra riportati non sia presente in uno o più componenti dell'OdV, lo stesso potrà avvalersi delle competenze di risorse interne all'Ente e/o esterne.

Infine, è necessario che l'OdV, nel suo complesso, sia dotato delle seguenti caratteristiche personali:

- un profilo etico di indiscutibile valore;
- oggettive credenziali di competenza.

## 4 CAUSE D'INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ

I componenti dell'OdV non dovranno avere vincoli di parentela con il Vertice aziendale. Del pari non può essere nominato colui che abbia svolto, nei tre esercizi precedenti, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a procedure concorsuali o di amministrazione straordinaria.

A tutti i membri dell'OdV è richiesto preventivamente di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità di seguito riportate:

- essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 («Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza») o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 («Disposizioni contro la mafia»);
- essere indagati o essere stati condannati, anche con sentenza non ancora definitiva o emessa ex art. 444 ss. c.p.p., anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - i. per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D. Lgs. 231/2001;
  - ii. per un qualunque delitto non colposo;
- essere interdetti, inabilitati, falliti o essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- avere relazioni di parentela e per i soggetti esterni anche rapporti di lavoro, anche pregressi, con personale della Fondazione.

Ove il Presidente o un componente dell'OdV incorrano in una delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità suddette, il Consiglio di Amministrazione, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il membro dell'OdV decadrà automaticamente e il Consiglio di Amministrazione dovrà attivarsi per reintegrare l'OdV.



## Regolamento dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001

Al fine di garantire la sussistenza di tali requisiti soggettivi, all'atto del conferimento dell'incarico, ciascun soggetto designato del nominando OdV produce dichiarazione che attesti l'assenza di motivi di incompatibilità.

### **5 DURATA IN CARICA**

La disciplina dei rapporti tra membri dell'OdV e la Fondazione costituisce regolamentazione autonoma e distinta rispetto all'eventuale rapporto di lavoro e/o collaborazione che gli stessi mantengono con la Fondazione, la cui disciplina resta, pertanto, soggetta alle norme di legge e/o della contrattazione nazionale applicabili.

L'OdV rimane in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione; i suoi membri possono essere nuovamente nominati; in ogni caso l'OdV si intende prorogato nella sua carica fino a che non viene rinnovato.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvede con delibera alla loro temporanea sostituzione. I membri così nominati durano in carica il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi i membri da essi sostituiti.

L'Organismo di Vigilanza deve intendersi decaduto quando decade la maggioranza dei suoi membri per espresse dimissioni. Il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere senza indugio alla nomina di nuovi membri dell'Organismo di Vigilanza, ove questo sia di tipo collegiale.

### **6 CESSAZIONE DALL'INCARICO**

La revoca dell'OdV e di ciascun componente durante il periodo in carica dell'Organismo di Vigilanza medesimo e dei suoi componenti, compete esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

Ciascun componente dell'OdV può essere revocato, durante la vigenza dell'incarico, per giusta causa. A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- un grave inadempimento dei doveri propri dell'OdV;
- nel caso di apertura di un procedimento penale con rinvio a giudizio a carico di un componente l'OdV, il Consiglio di Amministrazione potrà in ogni caso disporre la sospensione dei poteri del componente indagato, previa valutazione del caso.

Costituiscono, inoltre, cause di decadenza dell'incarico di membri dell'OdV:

- la perdita dei requisiti di onorabilità e professionalità;
- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'OdV inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti la sua assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a due mesi;
- una sentenza di condanna della Fondazione ai sensi del Decreto, anche non definitiva ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti la "omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'OdV, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna anche non definitiva, a carico dei componenti dell'OdV per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto;



## Regolamento dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001

- una sentenza di condanna anche non definitiva, a carico del componente dell'OdV, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Ciascun componente dell'OdV potrà recedere in ogni momento dall'incarico mediante comunicazione scritta con preavviso di almeno 3 mesi da inviarsi al Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Il verificarsi di una causa di decadenza in capo ad un membro dell'OdV e/o il recesso dall'incarico sono comunicati tempestivamente al Consiglio di Amministrazione dal Presidente dell'OdV, ovvero dagli altri membri dell'Organo, anche singolarmente, qualora la causa di decadenza o cessazione riguardi il Presidente.

In caso di decadenza o recesso di uno o più membri dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione del membro o dei membri cessati.

## 7 COMPITI DELL'ODV

L'OdV ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e dei suoi elementi costitutivi e di curarne l'aggiornamento.

In particolare l'OdV deve:

- vigilare l'adeguatezza del Modello a prevenire la commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/01, garantendone la persistenza nel tempo;
- monitorare adeguatamente i rischi di cui al D. Lgs. 231/2001 assunti od assumibili rispetto ai reali processi societari, procedendo ad un costante aggiornamento dell'attività di rilevazione e mappatura delle aree di rischio e dei processi sensibili;
- curare, sviluppare e promuovere in collaborazione con le altre unità interessate, il costante aggiornamento del Modello e del sistema di vigilanza sull'attuazione dello stesso, suggerendo, ove necessario proporre al Consiglio di Amministrazione aggiornamenti del Modello ai fini di adeguarlo ai mutamenti ambientali, modifiche della struttura societaria, modificazioni dell'assetto interno della Fondazione e/o delle modalità di svolgimento delle attività societarie oppure alle modifiche normative;
- verificare l'attuazione e la funzionalità delle soluzioni di adeguamento proposte;
- gestire i flussi informativi raccogliendo, elaborando e conservando tutte le comunicazioni/informazioni rilevanti ricevute a norma del Modello ed aggiornare la lista delle informazioni che per competenza devono essere trasmesse al Consiglio di Amministrazione;
- verificare l'efficienza ed efficacia del Modello;
- valutare l'adeguatezza del sistema disciplinare previsto;
- segnalare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'Ente ;
- mantenere un collegamento costante con l'Organo di Consulenza tecnico contabile, e con gli altri consulenti e collaboratori esterni coinvolti nelle attività di efficace attuazione del Modello;
- mantenere i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il Consiglio di Amministrazione;
- elaborare un programma di vigilanza, in coerenza con i principi contenuti nel Modello, nell'ambito dei vari settori di attività;
- assicurare l'attuazione del programma di vigilanza anche attraverso la calendarizzazione delle attività;



## Regolamento dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001

- sviluppare sistemi di controllo e monitoraggio tesi alla ragionevole prevenzione delle irregolarità ai sensi del Decreto;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su specifiche operazioni poste in essere nell'ambito dei processi sensibili;
- disporre verifiche straordinarie e/o indagini mirate laddove si evidenzino disfunzioni del Modello;
- assicurare l'elaborazione della reportistica sulle risultanze degli interventi effettuati;
- assicurare il costante aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle aree di rischio ai fini dell'attività di vigilanza propria dell'Organismo;
- verificare il rispetto degli standard di comportamento e delle procedure previste dal Modello e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali, mediante analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- riferire semestralmente o su richiesta al Consiglio di Amministrazione, circa lo stato di attuazione e l'operatività del Modello;
- promuovere e/o sviluppare, di concerto con le funzioni dell'Ente a ciò preposte e, laddove occorra, con l'approvazione del Consiglio di Amministrazione, programmi di informazione e comunicazione interna, con riferimento al Modello, agli standard di comportamento e alle procedure adottate ai sensi del Decreto;
- promuovere e/o sviluppare, di concerto con le funzioni dell'Ente preposte, l'organizzazione di corsi di formazione e la predisposizione di materiale informativo utili alla comunicazione e divulgazione dei principi etici e degli standard cui la Fondazione si ispira nello svolgimento delle proprie attività.

## 8 POTERI DELL'ODV

Per esercitare efficacemente le proprie funzioni l'OdV ha poteri ispettivi e di controllo, in particolare:

- le attività di controllo poste in essere non potranno essere sindacate da alcun altro organismo o struttura societaria, fermo restando però che l'organo dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto all'organo dirigente appunto rimonta la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del modello organizzativo;
- sarà garantito libero accesso a tutti i documenti e tutte le informazioni presso tutte le funzioni della Fondazione ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- può avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Fondazione, di collaboratori ovvero di consulenti esterni, coordinandosi con le stesse per uno scambio di informazioni e per tenere aggiornate le aree a rischio reato;
- può accedere liberamente, senza limitazioni, presso tutti i settori di attività societarie per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto, da tutto il personale dipendente e dirigente;
- può prendere visione ed estrarre copia dei libri sociali, dei principali contratti della Fondazione e delle procure in materia di deleghe di potere;
- può richiedere informazioni rilevanti a collaboratori esterni alla Fondazione.

## 9 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE VERSO L'ODV

Come specificato nel Modello, i membri dell'organo amministrativo, tutte le funzioni e i dipendenti della Fondazione e i collaboratori esterni sono tenuti a comunicare all'OdV:

- le pratiche non in linea con le norme di comportamento ed il Codice Etico emanati dalla Fondazione;





## Regolamento dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001

- i comportamenti che, in ogni caso, possono determinare una violazione del Modello;
- le notizie relative all'effettiva attuazione del sistema disciplinare, ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) o dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le comunicazioni di provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini nei confronti della Fondazione o dei legali rappresentanti per reati che potrebbero aver violato le disposizioni contenute nel D.Lgs. 231/01;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per reati di cui al D.Lgs. 231/01, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria;
- i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Ulteriormente, e come specificato nel Modello, le funzioni della Fondazione che operano nell'ambito delle attività a rischio sono, inoltre, tenute a comunicare tutte le informazioni utili allo scopo di garantire allo stesso un'efficace informazione ai fini delle attività di vigilanza, tra le quali ad esempio:

- decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- ogni modifica e/o eventuale integrazione del sistema di deleghe e procure;
- ogni eventuale emanazione, modifica e/o integrazione del sistema organizzativo della Fondazione (ad es. con riferimento alle procedure operative concernenti il mutamento di situazioni di rischio o potenzialmente a rischio);
- esistenza di attività dell'Ente risultate o percepite come prive del tutto od in parte di apposita e/o adeguata regolamentazione;
- eventuali comunicazioni dell'Organo di Consulenza Tecnico Contabile aventi ad oggetto aspetti relativi al sistema organizzativo;
- copie dei verbali delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- copia delle comunicazioni all'Autorità di Vigilanza (es. Regione Lombardia);
- copia del documento di valutazione di rischi ex D. Lgs. 81/08 e ogni informazione rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 25 septies del Decreto (informazioni di incidenti accaduti e/o mancati; verbali degli organi di controllo quali ASL, INAIL, INPS, ecc...; verbali delle visite ispettive dell'RSPP e degli audit sulle procedure; verbale della riunione annuale ex art. 31 D. Lgs. 81/08 etc.);
- anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili quali ad esempio:
  - i. operazioni percepite come "a rischio" (es. notizie relative a progetti finanziati, ecc...);
  - ii. ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del Modello.

## 10 RIPORTO INFORMATIVO ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'OdV dovrà coordinarsi con il Consiglio di Amministrazione in modo continuativo sull'attività svolta, e provvederà ad informare in maniera sintetica della stessa con cadenza semestrale, o comunque su richiesta del Consiglio di Amministrazione, nonché in genere ogni qual volta se ne presenti e ravvisi la necessità e/o opportunità.

L'OdV elabora a fine d'anno un *report* dell'attività svolta, sottoscritto dal proprio Presidente e da questi comunicato al Consiglio di Amministrazione.

Con particolare riferimento a quest'ultima tipologia di *reporting*, l'OdV deve predisporre un rapporto scritto avente ad oggetto:



## Regolamento dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001

- l'attività svolta dall'OdV (indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, l'eventuale necessità di adeguamento del Modello o delle procedure, ecc.);
- le eventuali criticità emerse in termini di efficacia del Modello, nonché lo stato di realizzazione degli opportuni interventi correttivi/migliorativi sul Modello stesso;
- un piano di attività previste per l'anno successivo.

L'OdV informa immediatamente il Consiglio di Amministrazione in merito al verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio violazioni dei principi contenuti nel Modello, ecc.) ed in caso di particolari segnalazioni ricevute o altre fattispecie che rivestono carattere d'urgenza.

I *flussi informativi* e le *segnalazioni* sono conservate dall'OdV in una apposita banca dati di natura informatica e/o cartacea. I dati e le informazioni conservate nella banca dati sono poste a disposizione di soggetti esterni all'OdV previa autorizzazione dell'Organismo stesso, salvo che l'accesso sia obbligatorio ai termini di legge. Questo ultimo definisce con apposita disposizione interna criteri e condizioni di accesso alla banca dati, nonché di conservazione e protezione dei dati e delle informazioni, nel rispetto della normativa vigente.

### **11 RIUNIONI PERIODICHE**

Qualora l'OdV sia di tipo collegiale, questi si riunisce presso la sede della Fondazione almeno trimestralmente ed è convocato dal Presidente mediante e-mail contenente l'ordine del giorno. L'Organismo si riunisce altresì per iniziativa di ciascuno dei suoi componenti ogni qual volta sia da questi ritenuto opportuno. La convocazione deve essere effettuata almeno 5 giorni prima della riunione e in caso d'urgenza 24 ore prima. La riunione sarà in ogni caso valida purché siano presenti la maggioranza dei suoi membri.

L'Organismo di Vigilanza può servirsi, nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione e del supporto operativo di altre risorse della Fondazione e/o di consulenti esterni avvalendosi delle relative competenze e professionalità nell'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo. Tale facoltà consente all'OdV di assicurare un elevato livello di professionalità e di continuità di azione.

### **12 VERBALIZZAZIONE DELLE RIUNIONI**

Qualora l'OdV sia di tipo collegiale, delle proprie riunioni sarà redatto un verbale, debitamente datato e sottoscritto dal Presidente, trascritto in un apposito libro conservato a cura del Presidente medesimo.

Dal suddetto verbale devono risultare:

- i nomi dei componenti presenti;
- l'ordine del giorno e le sue eventuali integrazioni;
- per ogni argomento trattato, le dichiarazioni a verbale ove richieste;
- la delibera adottata.

### **13 VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI**

Qualora l'OdV sia di tipo collegiale, questi è regolarmente costituito con l'intervento della maggioranza dei suoi membri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli stessi. Ciascun componente dell'OdV ha diritto ad un voto. Il voto è palese, salvo il caso in cui sia diversamente stabilito dall'OdV stesso.



## Regolamento dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001

Ciascun componente dell'OdV presente alla riunione ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del suo dissenso.

Il componente dell'OdV che, nello svolgimento di una determinata attività, si trovi in una situazione di conflitto d'interesse tale da determinare in concreto una divergenza tra l'interesse della Fondazione e quello personale, deve darne comunicazione agli altri componenti, astenendosi dal partecipare alle riunioni e alle deliberazioni relative, pena l'invalidità della delibera adottata.

### **14 REGOLAMENTO DELL'ODV**

La definizione degli aspetti attinenti all'operatività dell'OdV non previsti nel presente Regolamento (es. calendarizzazione delle attività, *format* delle verbalizzazioni, la determinazione delle scadenze temporali dei controlli, le procedure di gestione) sono oggetto di apposita regolamentazione che verrà adottata in autonomia dall'OdV.

### **15 RESPONSABILITA'**

I componenti dell'OdV devono adempiere al loro incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, dalla natura dell'attività esercitata e dalle loro specifiche competenze.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'OdV deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza.

I componenti dell'OdV sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni.

Tutti i componenti dell'OdV sono solidalmente responsabili nei confronti della Fondazione dei danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza nell'adempimento delle proprie funzioni e degli obblighi di legge imposti per l'espletamento dell'incarico.

La responsabilità per gli atti e per le omissioni dei componenti dell'OdV non si estende a quello di essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto iscrivere a verbale il proprio dissenso ed abbia provveduto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

Le ipotesi di comportamento negligente e/o di imperizia da parte dei componenti dell'OdV che abbiano dato luogo ad omesso controllo sull'attuazione, sul rispetto e sull'aggiornamento del Modello sono sanzionabili ai sensi del Sistema Disciplinare.

### **16 RISORSE FINANZIARIE DELL'ORGANISMO**

Nell'ambito e nei limiti della formazione del *budget* societario annuale dell'Ente, il Consiglio di Amministrazione provvede ad assegnare all'OdV una dotazione finanziaria adeguata, che dovrà essere impiegata esclusivamente per le spese che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni.

### **17 MODIFICHE AL REGOLAMENTO**

Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere validamente adottate dal Consiglio di Amministrazione.